



LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

OGGETTO: EMENDAMENTO AL “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”.

Delibera di cui al punto 14 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 26/2/2020.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda

PREMESSO CHE

Non è in discussione il fatto che alcuni comportamenti che violano il Regolamento di Polizia Urbana possano essere il sintomo di situazioni di marginalità e disagio sociale. Tuttavia l’inserimento di un apposito articolo che specifica che in tali circostanze i verificatori possano segnalare ai servizi sociali e sanitari le “persone interessate”, non meglio precisate, affinché i servizi stessi valutino “l’adozione di misure idonee finalizzate alla risocializzazione del soggetto nonché alla prevenzione di reiterazioni di condotte illecite”, sembra del tutto superflua e fuori contesto.

Le perplessità degli esponenti possono essere così riassunte:

- 1) Prevedere esplicitamente nel regolamento che alcune persone possano essere segnalate ai servizi sociali e sanitari introduce un elemento che potrà essere sottoposto al vaglio della magistratura, sia in caso di mancata segnalazione (ad esempio in caso di successivi e immediati problemi sanitari dell’”interessato”) sia in caso di segnalazione effettuata (in caso di ricadute negative sull’”interessato”). In pratica, per ogni violazione dovrà in qualche modo constare la motivazione della segnalazione o della mancata segnalazione, non potendo certo la discrezionalità dell’Amministrazione essere sufficiente in caso di contestazioni. Si consideri che le violazioni rilevate potrebbero a un successivo vaglio della magistratura risultare insussistenti, ma nel frattempo l’eventuale segnalazione potrebbe già aver determinato effetti potenzialmente negativi per l’”interessato”.
- 2) Si aprirebbe poi una questione non da poco in merito al fatto se i verificatori abbiano necessariamente la competenza per valutare l’esistenza di marginalità e disagio sociale. Utilizzando quali elementi? Quando decideranno se segnalare oppure no? Tale questione appare connessa strettamente ai problemi di cui al punto 1), perché ovviamente ogni verificatore avrà il diritto di essere formato su tali temi e l’Amministrazione – per quanto concerne i propri dipendenti – dovrà dimostrare di averli adeguatamente formati.
- 3) In tale ottica, l’articolo risulta ovviamente troppo generico sotto il profilo del titolare del potere di segnalazione e quindi del responsabile in caso di errori nella segnalazione: il verificatore? Il superiore gerarchico? Direttamente il Sindaco?
- 4) Risulta indeterminato anche il periodo di tempo entro il quale può essere fatta la segnalazione. Contestualmente alla violazione? Nelle 48 ore successive? Entro i termini per ricorrere contro la violazione? Indefinitamente?
- 5) Inoltre il termine “persone interessate” è eccessivamente generico. Potrebbe riguardare anche soggetti ulteriori al vero e proprio contravventore. Tale effetto potrebbe anche essere voluto/desiderabile, in caso la violazione faccia emergere un contesto di disagio o di malattia che coinvolga anche

persone nella sfera del contravventore, ma non è certo un regolamento di polizia urbana che può normare tali circostanze.

- 6) Il termine “persone interessate” è a-tecnico, perché non è – in diritto amministrativo – sinonimo di “persone coinvolte”, ma indica persone portatrici di un interesse a un certo comportamento da parte dell’amministrazione, che ovviamente in questa fattispecie può esserci, ma non necessariamente.
- 7) Una volta ricevuta la segnalazione, i servizi sociali e sanitari territoriali dovranno valutare l’adozione di misure idonee finalizzate alla risocializzazione del soggetto nonché alla prevenzione di reiterazioni di condotte illecite. Tale previsione risulta del tutto ultronea rispetto a un regolamento di Polizia urbana, in quanto non è agevole capire come possa ad esempio un servizio di Pronto Soccorso valutare la prevenzione della reiterazione di condotte illecite. Si tenga conto che non si tratta in questo caso di reati, per i quali la segnalazione andrà obbligatoriamente indirizzata all’autorità giudiziaria.
- 8) Infine, appare singolare che sia stata prevista la possibilità fare segnalazioni ai servizi sociali e sanitari e non sia stato fatto cenno al dovere di segnalare agli organi preposti casi in cui il comportamento osservato possa costituire reato.

CONSIDERATO CHE

Qualora venisse approvato il regolamento di Polizia Urbana, ovviamente è interesse anche della coalizione Biella al Centro che il testo sia il più possibile emendato da possibili imprecisioni. Pertanto, pur sussistendo ulteriori perplessità sulla approvazione del Regolamento, in ottica di leale collaborazione si propone di abrogare l’articolo in questione.

La necessità che le persone che presentano sintomi di marginalità e di disagio sociale vengano non soltanto raggiunte da eventuali sanzioni, ma siano soprattutto accompagnate in un percorso di inserimento attivo nella comunità cittadina deve essere un’attenzione costante dell’amministrazione, ma non può essere normata genericamente e superficialmente in un articolo di un regolamento di polizia urbana.

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

PROPONGONO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO

Art. 5 Segnalazioni	TESTO PROPOSTO
A seguito dell’accertamento di violazioni al presente Regolamento, qualora dovessero emergere situazioni di marginalità e disagio sociale, le persone interessate potranno essere segnalate ai servizi sociali e sanitari territoriali che valuteranno l’adozione di misure idonee finalizzate alla risocializzazione del soggetto nonché alla prevenzione di reiterazioni di condotte illecite	ABROGATO

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 5, andrà contestualmente rivista la numerazione degli articoli successivi e l’indice del regolamento.

Biella, 20 febbraio 2020.

LISTA CIVICA BIELLESE
Paolo Robazza, Sara Gentile

LE PERSONE AL CENTRO
Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

BUONGIORNO BIELLA
Andrea Foglio Bonda



LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

OGGETTO: EMENDAMENTO AL “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”.

Delibera di cui al punto 14 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 26/2/2020.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda

PREMESSO CHE

Ogni cittadino ha il diritto di avere accesso e di poter fruire liberamente di tutti gli spazi pubblici. Tale diritto può essere lesa o limitato non soltanto qualora tali spazi siano oggettivamente preclusi in tutto o in parte, ma anche quando altri soggetti si comportino in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente disagiata la fruizione serena degli spazi pubblici.

Sussiste quindi l’interesse della collettività a sottolineare il diritto in questione, punendo altresì ogni comportamento che possa metterlo in discussione.

A tale scopo, si propone di evidenziare che l’articolo si occupa del corretto comportamento reciproco tra i cittadini inserendo un paragrafo iniziale *“Per consentire a tutta la collettività l’accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 2 dell’articolo 1 del presente Regolamento”*, che riteniamo possa – da solo – rendere chiara ed esauriente la motivazione dei divieti contenuti nel seguito dell’articolo.

Se si ha cura di leggere questa previsione unitamente ad altre due previsioni contenute nell’articolo 1 del regolamento, dalla nostra coalizione proposte in sede di primo esame del regolamento e recepite dai redattori della bozza: *“Nell’assoluto rispetto delle libertà costituzionali garantite ad ogni cittadino, il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell’ambiente e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e le persone comunque svantaggiate”* e *“Non sono oggetto del presente regolamento tutte le attività e i comportamenti che - tenuto conto delle circostanze ambientali di luogo e di fatto esistenti - non pregiudicano la salvaguardia della convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e la tutela della qualità della vita, dell’ambiente e del decoro urbano”*, si ottiene un quadro a nostro avviso sufficientemente delineato del contesto entro il quale trovano contrasto alcuni comportamenti poi analiticamente individuati.

Passando poi al primo dei divieti (punto a), si propone di modificarne il testo per renderlo più preciso e intellegibile e di più immediata e sicura applicazione da parte degli organi preposti.

Innanzitutto si propone l’eliminazione della parola *“Bivaccare”*, che identifica un comportamento che i redattori della bozza ritengono diverso e ulteriore rispetto alle successive previsioni: *“sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine)”*.

Ora, il termine bivaccare in tale contesto è usato in senso figurato ed evocativo, in quanto il senso proprio del termine fa riferimento ad attività relative al campeggio e alla vita in montagna, apprezzate e praticate da milioni di cittadini. In senso estensivo, la parola può essere utilizzata per indicare chi trova una sistemazione provvisoria. Solo in senso figurato, il termine assume il significato di stare in ozio in un certo luogo. Si ritiene quindi che, se usato nel senso figurato inteso dagli estensori della bozza, il termine “bivaccare” non aggiunga significati ulteriori alle successive previsioni: *sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine)*. Ciò a maggior ragione se si volesse approvare il testo proposto dai sottoscritti, che più compiutamente recita: *“sdraiarsi, disporre giacigli, dormire, stazionare o consumare cibi e bevande”*.

Ulteriore contrarietà rispetto al testo proposto va individuata nella totale assenza di un “*quid pluris*” rispetto alla previsione del comportamento vietato: *bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine)*.

In altre parole, quando questi comportamenti potranno essere multati? Siamo davvero sicuri e convinti che sia sufficiente sdraiarsi o stare in ozio sul prato di un giardino pubblico o in un’area pubblica magari boschiva in una qualsiasi giornata per poter essere automaticamente raggiunti da sanzione? Se l’intenzione degli estensori della bozza fosse questa, dovremmo dedurne che è possibile fruire con una certa libertà solo delle aree cosiddette attrezzate.

Per ovviare a tale eccessivo e inspiegabile ampliamento dei comportamenti astrattamente vietati, si propone di modificare l’articolato inserendo *“qualora tale comportamento ostacoli l’accessibilità e la libera fruibilità di tali spazi pubblici”*.

Infine si propone di eliminare, dal punto b), l’inciso *“arrecando disturbo”*, del tutto pleonastico e aleatorio, tenendo conto del fatto che il comportamento vietato appare già ben delineato e sufficientemente presidiato dal resto del punto b).

CONSIDERATO CHE

Qualora venisse approvato il regolamento di Polizia Urbana, ovviamente è interesse anche della coalizione Biella al Centro che il testo sia il più possibile emendato da possibili imprecisioni. Pertanto, pur sussistendo ulteriori perplessità sulla approvazione del Regolamento, in ottica di leale collaborazione si propone di modificare l’articolo in questione.

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

PROPONGONO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO

	TESTO PROPOSTO
Art. 7 Atti vietati	Art.7 Atti vietati
<p>Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, in tutti gli spazi ed aree ad uso pubblico, compresi parchi, giardini ed altre aree verdi è vietato:</p> <p>a) bivaccare, sdraiarsi sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, su spazi ed aree verdi e arredi ivi presenti (es. panchine), ostruire i passaggi e le aree a destinazione pubblica;</p>	<p>Per consentire a tutta la collettività l’accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 2 dell’articolo 1 del presente Regolamento, ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie contestata costituisca reato, sono vietati tutti gli atti, le attività o i comportamenti che si pongano in contrasto con le indicate finalità e in particolare:</p> <p>a) sdraiarsi, disporre giacigli, dormire, stazionare o consumare cibi e bevande sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e su spazi e aree verdi, qualora tale comportamento ostacoli l’accessibilità e la libera fruibilità di tali</p>

<p>b) sostare in gruppo arrecando disturbo o, comunque, in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri utenti;</p> <p>c) rimuovere, manomettere o fare uso improprio d'arredi e di attrezzature pubbliche (es. panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);</p> <p>d) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche, bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;</p> <p>La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>	<p>spazi pubblici, ostruire le soglie d'ingresso, i passaggi e le aree a destinazione pubblica;</p> <p>b) sostare in gruppo in modo tale da impedire l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici;</p> <p>c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e di attrezzature pubbliche (panchine, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);</p> <p>d) soddisfare, in spazi ed aree pubbliche, bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati.</p> <p>La violazione di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
--	--

Biella, 20 febbraio 2020.

LISTA CIVICA BIELLESE
Paolo Robazza, Sara Gentile

LE PERSONE AL CENTRO
Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

BUONGIORNO BIELLA
Andrea Foglio Bonda



LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

OGGETTO: EMENDAMENTO AL “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”.

Delibera di cui al punto 14 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 26/2/2020.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda

PREMESSO CHE

L’articolo 9 si ripromette di sanzionare alcuni comportamenti che vengono così descritti:

- 1) *mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione;*
- 2) *porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o con petulanza.*

Il titolo dell’articolo fa riferimento invece solo al punto 1) (mendicità) e non anche al punto 2) (accattonaggio). È comunque evidente che per gli estensori della bozza si tratta di due comportamenti diversi, in quanto in caso contrario non sarebbe stato necessario normarli due volte.

A parere dei sottoscritti, al contrario, ai fini che qui interessano non è possibile riscontrare significative differenze tra le due espressioni e pertanto il testo è stato riscritto uniformando le previsioni ed evitando quindi la duplicazione.

Inoltre, per oggettivare ulteriormente il comportamento vietato, riducendo i margini di dubbio, nell’ottica sottesa a tutto il presente regolamento, e cioè che i comportamenti vietati sono quelli che impediscono o limitano l’accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, tale previsione è stata direttamente inserita nel testo, andando a sostituire altre espressioni “*arrecando disturbo - con invadenza e/o petulanza*”, che nulla aggiungono all’efficacia deterrente dell’articolo, anzi ne aumentano la soggettività, l’indeterminatezza e la possibilità di errate comprensioni.

Si è ritenuto poi, sempre nel tentativo di oggettivare la norma, eliminando margini di dubbio per quanto possibile, di inserire una previsione di divieto assoluto in luoghi che – per loro natura – richiedono un’ulteriore attenzione per salvaguardare la libera fruizione degli spazi.

CONSIDERATO CHE

Qualora venisse approvato il regolamento di Polizia Urbana, ovviamente è interesse anche della coalizione Biella al Centro che il testo sia il più possibile emendato da possibili imprecisioni. Pertanto, pur sussistendo ulteriori perplessità sulla approvazione del Regolamento, in ottica di leale collaborazione si propone di modificare l’articolo in questione.

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

PROPONGONO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO

	TESTO PROPOSTO
Art. 9 Disciplina della mendicITÀ	Art. 9 Disciplina dell'accattonaggio
<p>E' sempre vietato mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione nonché porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o con petulanza.</p> <p>La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.</p>	<p>È vietata qualsiasi forma di accattonaggio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) davanti all'entrata di chiese, cimiteri o edifici di culto negli orari delle funzioni;b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;c) in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse. <p>È inoltre vietato l'accattonaggio qualora esso ostacoli l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento o arrechi intralcio alla circolazione</p> <p>La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13.</p>

A seguito della modifica del titolo dell'articolo 9, andrà contestualmente rivisto l'indice del regolamento.

Biella, 20 febbraio 2020.

LISTA CIVICA BIELLESE
Paolo Robazza, Sara Gentile

LE PERSONE AL CENTRO
Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

BUONGIORNO BIELLA
Andrea Foglio Bonda



LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

OGGETTO: EMENDAMENTO AL “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”.

Delibera di cui al punto 14 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 26/2/2020.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda

PREMESSO CHE

L’articolo 31 si occupa di normare le occupazioni abusive di suolo pubblico, prevedendo che l’occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall’apposito Regolamento comunale.

I regolamenti approvati dal Comune di Biella e tuttora vigenti potrebbero tutti essere utilmente richiamati nel testo del presente regolamento, ma non si ravvede una specifica utilità nel richiamarne solo alcuni e solo per specifiche parti.

Tale tecnica normativa presenta anche la controindicazione di rendere necessaria la modifica del regolamento di Polizia Urbana ogni qualvolta vengano modificate le norme relative del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico.

CONSIDERATO CHE

Qualora venisse approvato il regolamento di Polizia Urbana, ovviamente è interesse anche della coalizione Biella al Centro che il testo sia il più possibile emendato da possibili imprecisioni. Pertanto, pur sussistendo ulteriori perplessità sulla approvazione del Regolamento, in ottica di leale collaborazione si propone di abrogare l’articolo in questione.

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

PROPONGONO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 31 DEL REGOLAMENTO

Art. 31 Occupazioni abusive di suolo pubblico	TESTO PROPOSTO
Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. L’occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall’apposito Regolamento comunale, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di preservare i diritti di terzi e mantenere accessibili le aree	ABROGATO

<p>alle persone con disabilità motorie non creando ostacoli ai portatori di disabilità visive, di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi nonché di provvedere alla pulizia, al decoro e vivibilità dell'area occupata e degli spazi ad essa adiacenti, come indicato nelle norme del presente regolamento.</p> <p>Quando l'occupazione abusiva sia ricondotta a cose, oggetti e/o attrezzature mobili, che non vengono immediatamente rimosse, ciò comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.</p>	
--	--

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 31, andrà contestualmente rivista la numerazione degli articoli successivi e l'indice del regolamento.

In alternativa all'abrogazione, i sottoscritti si dichiarano sin d'ora disponibili a proporre un emendamento del seguente tenore:

Art. 31 Occupazioni abusive di suolo pubblico	Art. 31 Occupazioni di suolo pubblico
<p>Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.</p> <p>L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale, anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di preservare i diritti di terzi e mantenere accessibili le aree alle persone con disabilità motorie non creando ostacoli ai portatori di disabilità visive, di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi nonché di provvedere alla pulizia, al decoro e vivibilità dell'area occupata e degli spazi ad essa adiacenti, come indicato nelle norme del presente regolamento.</p> <p>Quando l'occupazione abusiva sia ricondotta a cose, oggetti e/o attrezzature mobili, che non vengono immediatamente rimosse, ciò comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.</p>	<p>L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.</p>

A seguito della modifica del titolo dell'articolo 31, andrà contestualmente rivisto l'indice del regolamento.
Biella, 20 febbraio 2020.

LISTA CIVICA BIELLESE
Paolo Robazza, Sara Gentile

LE PERSONE AL CENTRO
Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

BUONGIORNO BIELLA
Andrea Foglio Bonda



LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

OGGETTO: EMENDAMENTO AL “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”.

Delibera di cui al punto 14 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale del 26/2/2020.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda

PREMESSO CHE

L’articolo 35 si occupa di normare l’esposizione delle bandiere e anche l’uso dei contrassegni del Comune.

Mentre la prima previsione appare ai sottoscritti assolutamente adeguata e necessaria, si ritiene che inserire un paragrafo sull’utilizzo dei contrassegni del Comune sia del tutto superfluo e nulla aggiunga alle norme generali già pacificamente applicate. In ogni caso, il regolamento di polizia urbana non sembra avere alcun rapporto con una violazione di tale natura. Per convincersi di tale circostanza, è sufficiente rileggere anche solo i titoli di tutti gli articoli precedenti, per convincersi che tale norma rimarrebbe un corpo del tutto estraneo al resto del regolamento.

CONSIDERATO CHE

Qualora venisse approvato il regolamento di Polizia Urbana, ovviamente è interesse anche della coalizione Biella al Centro che il testo sia il più possibile emendato da possibili imprecisioni. Pertanto, pur sussistendo ulteriori perplessità sulla approvazione del Regolamento, in ottica di leale collaborazione si propone di modificare l’articolo in questione.

Ciò premesso e considerato, i sottoscritti

PROPONGONO LE SEGUENTI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO

Art. 35 Esposizione di Bandiere - contrassegni del Comune	Art. 35 Esposizione di Bandiere
Fatte salve le specifiche norme in materie e le disposizioni del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, le bandiere, i vessilli e/o il Gonfalone dell’Ente e/o del Corpo di Polizia Locale devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. E’ vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell’Ente.	Fatte salve le specifiche norme in materie e le disposizioni del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, le bandiere, i vessilli e/o il Gonfalone dell’Ente e/o del Corpo di Polizia Locale devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

A seguito della modifica del titolo dell’articolo 35, andrà contestualmente rivisto l’indice del regolamento.

Biella, 20 febbraio 2020.

LISTA CIVICA BIELLESE
Paolo Robazza, Sara Gentile

LE PERSONE AL CENTRO
Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile

BUONGIORNO BIELLA
Andrea Foglio Bonda